

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEYIDEA

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.lgs 460/97, l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Volleyidea", con sede in Milano, via Jacopino da Tradate 13, la quale è retta dal seguente statuto. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale può essere in futuro integrata con altre espressioni con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art.2 - Oggetto Sociale

L'Associazione non persegue finalità di lucro, è un ente privato, è apartitica, apolitica, acconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Essa intende uniformarsi nello svolgimento delle attività ai principi di democraticità della struttura, pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative. L'Associazione nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze. L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature, strutture e impianti (siano essi in gestione, in comodato, in concessione, in affitto o di proprietà) intende contribuire, in generale, allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione delle attività del tempo libero, ed in particolare dello sport dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curando l'avviamento allo sport di praticanti in tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, organizzando manifestazioni sportive, gare, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, allenamenti, grandi eventi, didattica e raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati sia in ambienti pubblici e privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o mezzo concessione, l'organizzazione di eventi, meeting e conferenze.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

I colori sociali sono il blu e bianco.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica, ricreativa e sociale;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare tornei, corsi, gare sportive e stage per i Soci e Tesserati;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci e Tesserati;

- istituire corsi di formazione ed addestramento;
- organizzare gite, soggiorni e vacanze, stage mono e multidisciplinari per Soci e Tesserati, eventualmente anche all'estero;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet, Social Network o strumenti multimediali affini ;
- condurre e gestire piscine e impianti natatori in genere;
- condurre e gestire impianti sportivi, compresa la produzione e somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, sia a Soci e Tesserati che a utenti non legati all'Associazione da alcun vincolo, purchè in regola con le richieste normative;
- condurre strutture pubbliche e private che promuovano le attività culturali in genere, quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, scuole civiche di musica, centri civici, biblioteche.
- compiere ogni atto di natura commerciale se funzionale al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sociale o Sportiva riconosciuti dal CONI a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali, evidenziati dal presente Statuto.

L'Associazione potrà pertanto affiliarsi alle diverse Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sociale a discrezione del Comitato Direttivo. Così come potrà aderire ad Albi, Registri e Organizzazioni a carattere culturale, musicale e ricreativo qualora ne abbia esigenza per il conseguimento dei fini istituzionali.

Art.3 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozioni Sportiva utili al perseguimento degli scopi sociali. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle diverse Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Il Consiglio Direttivo è delegato alla scelta a quali Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva affiliarsi per il miglior conseguimento degli scopi sociali. A tal fine, oltre al Presidente e al Vice-Presidente sarà sufficiente tesserare eventualmente anche un solo ulteriore consigliere a cui saranno delegati i rapporti con la relativa FSN o EPS.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi c/o indennità (che potranno essere riconosciute mediante un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o utilizzare altre forme contrattuali ammesse dalla normativa vigente.

Art 5 - Soci e Tesserati

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Solo i soci maggiorenni possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Possono associarsi all'Associazione persone fisiche, associazioni e società sportive, enti e istituzioni.

Il tesserato è colui che, senza diventare necessariamente socio, pratica l'attività sportiva proposta dalla Associazione attraverso una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva. Pertanto il Tesserato acquisisce solo il diritto a partecipare all'attività prescelta per la quale può avere pagato o meno una quota di partecipazione secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio e tesserato non si escludono l'una con l'altra.

Hanno diritto, se in regola con il pagamento della quota associativa o di tesseramento, di partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione, per le quali sono tenuti al versamento della quota di partecipazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.6 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione e per morte. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, pec, mail con ricevuta di ritorno. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.7 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.9 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Segretario.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria: approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; decide la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio; delibera

sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; nomina per elezione – a scrutinio segreto–il Consiglio Direttivo al cui interno vengono successivamente eletti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e il Segretario.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria: per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, da almeno un terzo del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della richiesta medesima. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati con almeno uno fra i seguenti strumenti: posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma, sito o pagine istituzionali dei social network.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere ordinarie sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se è presente i tre quarti degli aventi diritto di voto e ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, incluse le deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati consiglieri, dura in carica quattro anni, ne manifesta la volontà e rappresenta legalmente l'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Art.15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati consiglieri, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro 60 giorni – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) consiglieri. Di esso fanno parte il Presidente dell'associazione che lo presiede, il Vice Presidente e il Segretario. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la carica di Presidente o Vice-Presidente in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline proposte dall'associazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono

valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art.17 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio, eventualmente anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza. Al Segretario possono essere anche delegate da parte del Consiglio funzioni di Tesoriere in relazione a tutte le attività economiche e finanziarie necessaria alla gestione ordinaria dell'Associazione.

Art.18 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono: per dimissioni e per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Consigliere per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15. Le dimissioni, o la revoca, degli altri Consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea se presente, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate, oltre agli obblighi di legge, alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozioni Sportiva unitamente a copia del verbale.

Art.20 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Art.21 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, può convocare e presiedere riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano

le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione non potrà essere distribuito tra i soci ma dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla delegazione provinciale del CONI.

Tale devoluzione dovrà comunque avvenire ai sensi dell'Art. 90 L. 289/2002 e smi.

Art.23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di Promozione di riferimento. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo tali indicazioni, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione o EPS di riferimento.

Art.23 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva di riferimento e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dell'associazione riunitasi in data 14/02/2020.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art art. 27 bis comma 646 della legge n°145 del 30 dicembre 2018.